AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 136/08 "A" (Reg. Gen. M.P. n. 27/07) emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, in data 07.03/24.04.2008, confermato dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, con decreto n. 137/10 (Reg. Gen. M.P. n. 130/2008) del 10.12.2009/12.08.2010, divenuto definitivo a far data dal 01.07.2011 *ex* sentenza n. 1068 (Reg. Gen. n. 13665/11) della Suprema Corte di Cassazione, Sezione V penale, con il quale è stata, tra l'altro disposta la confisca, in danno di RAMAGLIA Francesco (+ altri), nato a Napoli il 21.10.1946, di un "*Immobile, sito in Napoli, Via Salaiola all'Orto del Conte n. 39, appartamento, riportato in N.C.E.U. del Comune di Napoli, sez. MER., fg. 7, p.lla 243, sub 12, piano 3, z.c. 13, categ. A/2, cl. 4, vani 5, nella titolarità di Ramaglia Modesta, nata a Napoli il 22.9.1979" (k_bene 257814);*

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 (presentazione n. 3 del 10.09.2012, ai nn. 22699 di Reg. Gen e 17155 di Reg. Part.), riguardante la irrevocabilità del menzionato decreto emesso dal Tribunale di Napoli n. 136/08, in favore dell'Erario dello Stato e contro Ramaglia Modesta, nata a Napoli il 22.09.1979;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione urbana MER, al foglio 7, particella 243, *sub* 12, edificato su terreno (oggi passato ad Ente Urbano) censito nel N.C.T. del Comune di Napoli al foglio 144, particella 247;

Viale Amendola ... Reggio Calabria ... 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via dei Prefetti ... Roma ... Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò ... Palermo ... 6989617 - Fax +39 091 6989640
Via M... Milano ... 65535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii ... Napoli Tel. +39 081 4421904 Fax +39 081 4421020-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it ... PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA la nota prot. n. 1765 del 28.01.2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite attualmente censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione urbana MER, al foglio 7, particella 243, *sub* 12, edificato su terreno (oggi passato ad Ente Urbano) censito nel N.C.T. del Comune di Napoli al foglio 144, particella 247;

VISTA la nota prot. n. 1923 del 13/02/2013 con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009, di *"verificare l'idoneità dell'immobile" ... "al soddisfacimento di prioritarie esigenze di carattere governativo, soprattutto al fine di ridurre l'onere delle locazioni passive"*;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 1923 del 13/02/2013 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009, così come espressamente rappresentato nelle menzionata nota del 13/02/2013 (la stessa fissava un termine per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse pari a complessivi 60 giorni dalla data di invio);

VISTA la nota prot. n. 25758 del 06.03.2013 con la quale la Provincia di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile al proprio patrimonio indisponibile, conferendolo in godimento al Consorzio "S.O.L.E." (di cui la medesima Provincia è Ente capofila), per la realizzazione di progetti con "*finalità sociali*";

VISTA la nota prot. n. 14258 del 20.06.2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha rappresentato, ad integrazione della predetta nota prot. n. 1765, che in fase di rilascio del bene da parte dell'occupante *sine titulo*, lo stesso è risultato essere stato *oggetto di opere di vandalizzazione/distruzione che, di fatto, ne hanno compromesso la sua piena funzionalità (asportazione di porte ed infissi)*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 26.06.2013 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Napoli – Mercato, alla Via Salaiola all'Orto del Conte n. 39, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Provincia di Napoli, per essere conferito in godimento al Consorzio S.O.L.E per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto "*finalità sociali*".

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Provincia di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Giuseppe Caruso)